Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 301 del 27 dicembre 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
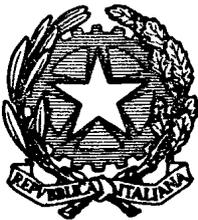
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 27 dicembre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1994, n. **716.**

Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 1994, n. **716**.

Regolamento recante la disciplina della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinato il procedimento per l'attuazione della mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 1994, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali è stato, tra l'altro, delegato ad esercitare le funzioni attribuite dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblico impiego;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, lo schema di regolamento deve essere emanato previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art. 10 dello stesso decreto, nonché — per quanto riguarda la mobilità fra le regioni — sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di regolamento è stato inviato, ai sensi dell'art. 10 citato, alle confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISNAL, CISAL, CONF.S.A.L., CONFEDIR, R.D.B/CUB, e che a seguito di richiesta delle confederazioni CGIL, CILS, UIL si è proceduto ad un incontro per l'esame, in data 21 aprile 1994;

Tenuto conto che con lettera del 15 aprile 1994 lo schema di regolamento è stato inviato, ai sensi dell'art. 35 citato, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la lettera prot. n. 1189/94 in data 1° luglio 1994 con la quale il direttore della segreteria della suddetta Conferenza ha trasmesso il parere espresso da tale organismo nella seduta del 29 giugno 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina

1. Il presente regolamento disciplina criteri, modalità e termini per l'attuazione, tra amministrazioni diverse:

a) della mobilità dei dipendenti collocati in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei trasferimenti volontari, per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con esclusione di quello indicato nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto legislativo, nonché del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del personale del comparto scuola, salvo, per quest'ultimo, quanto previsto nell'art. 7, comma 2. La mobilità del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca si attua secondo la norma prevista dall'art. 14, comma 3; per il personale delle strutture sanitarie dispone l'art. 22;

b) della mobilità dei dipendenti risultanti in esubero a seguito di ristrutturazione dell'Ente ferrovie dello Stato, delle gestioni commissariali governative, delle aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali.

2. Ai fini del presente regolamento, per «decreto» si intende il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per «Dipartimento» si intende la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per «amministrazioni» si intendono le pubbliche amministrazioni di cui alla lettera *a)* del comma 1.

Art. 2.

Ricognizione dei posti disponibili

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento i posti disponibili, compresi tutti quelli per cessazione, distinti per qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio.

I posti disponibili sono quelli risultanti dal confronto tra le dotazioni organiche, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente, e il personale a tempo indeterminato in servizio alla stessa data, tenuto conto del personale eventualmente assegnato in base agli accordi di mobilità stipulati tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali.

2. In deroga al comma 1, le amministrazioni soggette al blocco del turn-over ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comunicano sino al 15 gennaio 1997 il solo cinque per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni.

3. Gli enti locali che non versano in situazioni strutturalmente deficitarie effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 solo per i posti disponibili di cui intendono assicurare la copertura.

4. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto.

5. Sino al 31 dicembre di ogni anno, ciascuna amministrazione attua la mobilità interna e i trasferimenti volontari del proprio personale secondo le procedure ordinarie. Le procedure per la copertura di posti disponibili avviate e non concluse alla data del 31 dicembre di ogni anno perdono efficacia. Nessuna procedura può essere avviata per i posti disponibili alla stessa data da comunicarsi ai sensi del comma 1.

Art. 3.

Ricognizione dei dipendenti collocati in disponibilità e dei dipendenti in esubero

1. Non oltre il 15 gennaio di ogni anno, le amministrazioni comunicano al Dipartimento l'elenco nominativo con qualifica o categoria e profili professionali, accorpati per aree omogenee di funzioni e per sede di servizio, dei dipendenti che risultano collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le amministrazioni e aziende autonome nonché gli enti pubblici economici trasformati in società di diritto privato effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti collocati in disponibilità al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. L'Ente ferrovie dello Stato, le gestioni commissariali governative, le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate esercenti pubblici trasporti locali effettuano, entro lo stesso termine, la comunicazione di cui al comma 1 per i dipendenti risultanti in esubero, a seguito di ristrutturazioni, al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Non rientrano nella comunicazione di cui al comma 1 i dipendenti collocati in disponibilità e già trasferiti a posto disponibile della stessa amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Delle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è data informazione alle rappresentanze sindacali di cui al comma 7 dell'art. 45 del decreto.

Art. 4.

Regioni, mobilità infraregionale e mobilità a livello nazionale

1. Ciascuna regione disciplina la mobilità in ambito regionale del proprio personale, nonché del personale dei relativi enti strumentali e degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, in armonia con i principi stabiliti dal presente regolamento e prevedendo i criteri di raccordo con le intese intervenute ai sensi del comma 2.

2. Le regioni che, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, decidono di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 2 e all'art. 3 nel termine ivi indicato, aderiscono con tale adempimento alla mobilità di livello nazionale. Il contenuto delle predette comunicazioni è definito, su iniziativa delle regioni interessate, mediante preventive intese stipulate con il Dipartimento.

Art. 5.

Bando di mobilità

1. Non oltre il mese di febbraio di ogni anno, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei posti disponibili presso le varie amministrazioni di cui all'art. 1.

Art. 6.

Procedure per l'assegnazione dei posti disponibili e successione delle stesse

1. I posti disponibili sono assegnati con le procedure e secondo l'ordine che segue:

a) mediante mobilità volontaria;

b) mediante mobilità d'ufficio.

Art. 7.

Mobilità volontaria

1. Possono presentare domanda individuale di mobilità, relativamente ai posti disponibili pubblicati nel bando di cui all'art. 5:

a) i dipendenti delle amministrazioni collocati in disponibilità;

b) i dipendenti delle stesse amministrazioni non collocati in disponibilità;

c) i dipendenti risultanti in esubero di cui all'art. 1, lettera *b)* del presente regolamento.

2. I dipendenti del comparto scuola possono presentare domanda individuale di mobilità, per essere trasferiti presso amministrazioni diverse, sino all'attuazione degli accordi di cui all'art. 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Gli accordi di cui all'art. 1, comma 8, del suddetto decreto legislativo possono prevedere l'opzione tra la mobilità disciplinata dal presente regolamento e quella di cui allo stesso decreto legislativo.

Art. 8.

Modalità di presentazione della domanda

1. Ciascun dipendente puo presentare una sola domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di mobilità. Se sono presentate più domande le stesse sono tutte inammissibili.

2. La domanda è inviata dal dipendente alle amministrazioni scelte e, per conoscenza, all'amministrazione di appartenenza e al Dipartimento.

Art. 9.

Requisiti della domanda

1. La domanda contiene le seguenti indicazioni:

a) i dati anagrafici;

b) la qualifica o categoria e il profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni;

c) l'individuazione, secondo un ordine di preferenza, di tre posti scelti tra quelli disponibili presso altre amministrazioni, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni;

d) il titolo di studio;

e) l'anzianità nella qualifica funzionale;

f) il carico familiare;

g) la data del collocamento in disponibilità;

h) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non aver presentato altre domande per il medesimo bando.

2. Se la domanda è diretta ad amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia, sono allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti morali e di condotta previsti dalla normativa vigente.

Art. 10.

Criteri di priorità per la mobilità volontaria

1. Ciascuna amministrazione, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, compila due graduatorie: la prima per i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'art. 7; la seconda per i dipendenti non collocati in disponibilità di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 7.

2. La prima graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;

b) maggiore incidenza dei carichi di famiglia;

c) età anagrafica.

3. La seconda graduatoria è formata secondo i seguenti criteri di priorità:

a) corrispondenza tra profilo professionale relativo al posto disponibile e titolo di studio del dipendente;

b) maggiore anzianità di servizio maturata nella qualifica;

c) maggiore incidenza dei carichi di famiglia.

4. I criteri di cui ai commi 2 e 3 sono rispettivamente applicati secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle *A* e *B*. La graduatoria è compilata in ordine decrescente rispetto al punteggio ottenuto da ciascun dipendente. La selezione dei dipendenti cui assegnare il posto disponibile avviene a partire dal primo in graduatoria. A partià di punteggio il posto è assegnato al dipendente di età anagrafica più elevata.

5. Le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato e di giustizia inseriscono nelle graduatorie, formate secondo i punteggi riportati nelle allegate tabelle *A* e *B*, solo i richiedenti in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8.

6. I posti disponibili sono assegnati ai componenti della prima graduatoria e, in caso di ulteriore capienza, a quelli della seconda.

7. Le graduatorie sono comunicate, per informazione, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, del decreto.

Art. 11.

Adempimenti connessi alle graduatorie

1. Entro cinque giorni dalla formazione delle graduatorie, ogni amministrazione comunica a ciascun interessato, con telegramma, l'accoglimento o il rigetto della domanda di trasferimento.

2. Il dipendente ha l'onere di comunicare l'accettazione o il rifiuto, con telegramma da spedire entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultima comunicazione. La mancata o ritardata risposta equivale a rifiuto.

3. Non oltre cinque giorni dal ricevimento dell'ultima accettazione o dall'inutile decorso del termine per la stessa, ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento:

a) l'elenco dei posti rimasti disponibili, compresi quelli che si sono liberati per effetto di trasferimenti volontari;

b) l'elenco dei posti impegnati;

c) l'elenco nominativo dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria;

d) l'elenco nominativo dei dipendenti che hanno rifiutato, che non hanno risposto, che hanno risposto con ritardo.

4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 3, lettera *c)*, produce gli effetti previsti dall'art. 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Art. 12.

Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità volontaria e con gli accordi di mobilità

1. Per i posti assegnati con la procedura della mobilità volontaria, il trasferimento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera *c)*, o dalle comunicazioni di cui al comma 2.

2. Per i posti assegnati con le procedure degli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, il trasferimento è disposto con il provvedimento di cui al comma 1. Le amministrazioni che hanno stipulato accordi di mobilità con le organizzazioni sindacali, entro cinque giorni, comunicano al Dipartimento l'elenco dei dipendenti che hanno accettato il trasferimento sulla base degli accordi.

3. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, decorre dal ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera *c)*, o dalle comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 13.

Aggiornamento del bando

1. Non oltre trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3 dell'art. 11, il Dipartimento provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'aggiornamento del bando relativamente ai posti disponibili che residuano dopo le suddette comunicazioni, nonché dell'elenco dei dipendenti collocati in disponibilità e in esubero soggetti alla mobilità d'ufficio ai sensi dell'art. 14.

Art. 14.

Mobilità d'ufficio

1. Sono soggetti a mobilità d'ufficio i dipendenti collocati in disponibilità e in esubero, elencati nelle comunicazioni di cui all'art. 3, se non hanno fatto domanda di mobilità, se hanno rifiutato tutti i posti scelti nella domanda, se per nessuno dei posti scelti nella domanda si sono utilmente collocati in graduatoria.

2. I posti disponibili per la mobilità d'ufficio sono quelli del bando aggiornato ai sensi dell'art. 13. Essi sono assegnati dal Dipartimento ai sensi degli articoli 15 e 16.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, la mobilità d'ufficio del personale delle università e degli enti pubblici di ricerca, si effettua esclusivamente nell'ambito rispettivamente delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Art. 15.

Proposte di trasferimenti d'ufficio dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani

1. I comitati provinciali e i comitati metropolitani, ai sensi dell'art. 33 del decreto, possono presentare al Dipartimento proposte per la razionale redistribuzione del personale indicando i trasferimenti necessari per attuare la mobilità d'ufficio, non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13.

Art. 16.

Criteri di priorità per i trasferimenti d'ufficio

1. La graduatoria dei trasferimenti d'ufficio è formata secondo i criteri di priorità di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 10. A parità di punteggio il posto è assegnato ai dipendenti collocati in disponibilità e in esubero che non si sono utilmente collocati in graduatoria per nessuno dei posti scelti.

2. I posti disponibili, corrispondenti alla qualifica o categoria e profilo professionale di appartenenza, tenuto conto degli accorpamenti per aree omogenee di funzioni, sono assegnati, rispetto alla sede dell'amministrazione di appartenenza, prioritariamente nell'ambito della provincia, poi della regione, quindi delle regioni limitrofe, infine di tutte le altre regioni.

Art. 17.

Attuazione dei trasferimenti disposti con la mobilità d'ufficio

1. Il trasferimento d'ufficio è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del bando aggiornato di cui all'art. 13 e non prima del decorso del termine per la presentazione delle eventuali proposte di cui all'art. 15.

Art. 18.

Inserimento nei ruoli

1. Il dipendente trasferito è collocato nei ruoli della nuova amministrazione conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico, ove più favorevole, mediante attribuzione di assegno *ad personam* della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.

Art. 19.

Raccordo con i nuovi accessi

1. Ove norme di legge non dispongano diversamente, le amministrazioni procedono alle assunzioni, nei limiti e secondo le modalità della normativa vigente, dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente regolamento.

Art. 20.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini di cui agli articoli 2 e 3 sono così differiti: quello del 31 dicembre dell'anno precedente, al 28 febbraio 1995; quello del 15 gennaio al 15 marzo 1995. Il termine di cui all'art. 5 è differito al 30 aprile 1995.

2. Per consentire la mobilità del personale nelle more dell'emanazione del primo bando, la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento è applicabile sino al 28 febbraio 1995.

3. L'accorpamento dei profili professionali per aree omogenee di funzioni, ai fini delle comunicazioni richieste dal presente regolamento nonché dal decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato secondo l'allegato prospetto *C* sino alla disciplina della materia nei contratti collettivi di lavoro.

Art. 21.

Norma di rinvio

1. Gli accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali sono stipulati ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto.

2. I predetti accordi riguardano i dipendenti da collocare in disponibilità ai sensi del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 3, comma 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I posti disponibili da assegnare con le procedure del presente regolamento sono al netto dei posti impegnati con gli accordi di mobilità.

Art. 22.

Mobilità fra strutture del Servizio sanitario nazionale e servizi centrali periferici del Ministero della sanità e di altre pubbliche amministrazioni

1. Per la disciplina della mobilità fra le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità e con le altre pubbliche amministrazioni si provvede con autonomo regolamento in attuazione del comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Roma, 16 settembre 1994

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per la funzione pubblica

URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1994
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 59

TABELLA A

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui all'art 10, commi 2 e 3 del presente regolamento

Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE	PUNTEGGIO
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	3
Dipendente con anzianità di servizio inferiore a 20 anni	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale

Nota
L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due.
L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

CRITERIO DELL'ETA' ANAGRAFICA	PUNTEGGIO
Dipendente con età inferiore ai 25 anni	0
Dipendente con età superiore o uguale ai 25 anni e inferiore o uguale ai 35 anni	1 più il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età del dipendente e l'età di 25 anni
Dipendente con età superiore ai 35 anni e inferiore ai 50 anni	3
Dipendente con età superiore o uguale ai 50 anni e inferiore o uguale ai 60 anni	2 meno il risultato della moltiplicazione di 0,1 per la differenza tra l'età di 60 anni e l'età del dipendente
Dipendente con età superiore ai 60 anni	0

TABELLA B

Sistema di punteggio per la formazione delle graduatorie di cui all'art 10, commi 4 e 5 del presente regolamento

Il punteggio è attribuito secondo una scala da 0 a 10, in relazione ai seguenti criteri:

CRITERIO DELLA CORRISPONDENZA TRA PROFILO PROFESSIONALE RELATIVO AL POSTO DISPONIBILE E TITOLO DI STUDIO DEL DIPENDENTE	PUNTEGGIO
Esistenza della corrispondenza	3
Non esistenza della corrispondenza	0

CRITERIO DELLA MAGGIORE ANZIANITA' DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA FUNZIONALE	PUNTEGGIO
Dipendente con anzianità di servizio superiore o uguale a 20 anni	3
Dipendente con anzianità di servizio	3 meno il risultato della moltiplicazione di 0,15 per la differenza tra 20 e il numero di anni di anzianità di servizio maturata nella qualifica funzionale

Nota
L'anzianità di servizio va considerata in riferimento all'anno in cui è avvenuto l'inquadramento nella qualifica.

CRITERIO DELLA MAGGIORE INCIDENZA DEI CARICHI DI FAMIGLIA	PUNTEGGIO
Dipendente con 5 persone e più a carico ai fini fiscali	4
Dipendente con 4 persone a carico ai fini fiscali	3
Dipendente con 3 persone a carico ai fini fiscali	2,5
Dipendente con 2 persone a carico ai fini fiscali	2
Dipendente con 1 persona a carico ai fini fiscali	1,5
Dipendente con nessuna persona a carico ai fini fiscali	0

Se il reddito del dipendente è l'unico all'interno del nucleo familiare, il punteggio è aumentato di 1,5 punti nelle prime due ipotesi e di 1 punto nelle seguenti due.
L'esistenza del coniuge non a carico equivale a una persona a carico a fini fiscali.

PROSPETTO *C*

Elenco delle aree omogenee dei profili professionali per il comparto ministeri

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
I	Lavorazioni di base	26	addetto alle pulizie
II	Lavorazioni di base	25	addetto alle attrezzature
II		87	sguattero
III	Lavorazioni di base	88	addetto alla ristorazione
III	"	131	ausiliario socio sanitario
III	"	210	addetto alle lavorazioni
III	"	253	addetto alle lavorazioni agrarie
III	Serv.zi amm.vi ausiliari	24	addetto ai servizi ausiliari e di anticamera
III	Automezzi	10	conducente di automezzi
III	Nautica di base	97	marinaio
IV	Serv.zi amm.vi ausiliari	22	addetto ai sevizi di portierato e custodia
IV	"	23	adetto ai servizi di vigilanza
IV	Serv.zi amm.vi di base	5	coadiutore
IV	"	7	dattilografo
IV	"	284	addetto alle unità di acquisizione dati
IV	"	s285	addetto alle macchine ausiliarie
IV		291	operatore di magazino
IV		173	vigilatrice penitenziaria
IV	Telecomunicazioni	208	telefonista telescriventista operatore radio
IV	Lavorazioni metalmeccaniche	35	operatore per le lavorazioni motoristiche e meccaniche
IV	"	38	aggiustatore meccanico
IV	"	42	operatore per la lavorazione dei profilati e dei laminati metallici
IV	"	44	saldatore
IV	"	46	operatore per le lavorazioni metalliche e plastiche
IV	"	154	armaiolo sperimentatore colladudatore al tiro
IV		168	attrezzista dell'area chimico mineraria
IV	Lav.zioni idrauliche	74	sorvegliante idraulico
IV	"	76	operatore per bacino
IV	"	71	idraulico
IV	Lav.zioni elettr.eletron.elettromec.	50	elettricista
IV	"	54	elettromeccanico
IV	"	58	apparecchiatore telefonico
IV		153	artificiere esplosivista
IV	Lav.zioni materiali non metallici	61	operatore per la lavorazione dei materiali non metallici
IV	"	65	muratore
IV	"	67	pittore
IV	"	69	falegname
IV	"	182	cordaio
IV	Agropecuaria	252	tecnico agrario
IV	"	157	ciniere
IV	"	158	buttero

Segue: PROSPETTO C

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
IV	Automezzi	9	conducente di automezzi speciali
IV	"	11	autista meccanico
IV	Nautica di base	95	conduttore di motori navali
IV	"	98	farinista
IV	"	104	nostromo
IV	"	109	marinaio conduttore
IV	"	112	capo barca per il traffico dello stato
IV	"	113	dragatore
IV	Lav.zioni ottiche	79	operatore per la lavorazione del vetro d'ottica
IV	"	81	aggiustatore ottico
IV	"	85	goniometrista
IV	Lav.zioni a stampa e disegno	117	tipografo compositore
IV	"	119	tipografo impressore
IV	"	121	fotocompositore
IV	"	123	legatore
IV	"	124	fotografo editoriale
IV	"	125	litografo
IV	Fototelecinematografica	162	aiuto cabinista fototelecinematografico
IV	Lav.zioni alimentari	89	operatore per l'alimentazione
IV	"	91	cameriere
IV	"	93	macellaio
IV	Sanitaria	132	infermiere generico
IV	"	148	agente ausiliario di laboratorio tecnico
IV	"	179	agente ausiliario balneo termale
IV	"	149	prelevatore per analisi
V	Serv.zi amm.vi di base	4	operatore amministrativo
V	"	6	stenodattilografo
V	"	16	operatore amministrativo contabile
V	"	27	capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia
V	"	237	operatore tributario
V	"	146	guardia di sanità
V	"	244	operatore dell'area pedagogica
V	"	261	addetto ausiliario dei servizi all'estero
V		31	operatore statistico
V		172	vigilatrice penitenziaria vicesovrintendente
V		290	assistente ecologico
V	Lavorazioni metalmeccaniche	36	motorista meccanico specializzato
V	"	37	meccanico specializzato grandi motori
V	"	39	aggiustatore meccanico
V	"	40	collaudatore meccanico
V	"	43	operatore specializzato per la lavorazione dei profilati e laminati metallici
V	"	45	saldatore specializzato
V	"	47	operatore specializzato di macchine per le lavorazioni metalliche e plastiche
V	"	56	collaudatore elettromeccanico
V	"	59	apparecchiatore elettronico

Segue: PROSPETTO *C*

q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
V	"	155	armaiolo specializzato sperimentatore collaudatore al tiro
V	Automezzi	12	autista meccanico specializzato
V	"	8	coordinatore di rimessa
V	Lav.zioni idrauliche	72	idraulico specializzato
V	"	75	ufficiale idraulico
V	"	77	operatore specializzato per bacino
V	Lav.zioni elettr.eletron.elettromec.	51	elettricista specializzato
V	"	52	collaudatore elettrico
V	"	55	elettromeccanico specializzato
V	Lav.zioni materiali non metallici	62	operatore specilizzato per la lavorazione di materiali non metallici
V	"	63	collaudatore per la lavorazione di materiali non metallici
V	"	66	muratore specializzato
V	"	68	pittore specializzato
V	"	70	falegname specializzato
V	"	181	cordaio specializzato
V	Agropecuaria	156	sorvegliante di allevamento
V	"	251	tecnico agrario specializzato
V		152	artificiere esplosivista specializzato
V	Nautica di base	96	conduttore specializzato di motori navali
V	"	99	farista capo
V	"	100	ufficiale di macchina
V	"	102	direttore di macchina
V	"	105	comandante
V	"	108	ufficiale di coperta
V	"	110	marinaio autorizzato al traffico
V	"	178	operatore subacqueo specializzato
V	Lav.zioni alimentari	90	operatore specializzato per l'alimentazione
V	"	92	cameriere direttore di sala e di bar
V	Lav.zioni ottiche	80	operatore specializzato per la lavorazione del vetro d'ottica
V	"	82	aggiustatore ottico specializzato
V	"	83	collaudatore ottico
V	"	86	goniometrista specializzato
V	Lav.zioni a stampa e disegno	118	tipografo compositore specializzato
V	"	120	tipografo impressore specializzato
V	"	122	fotocompositore specializzato
V	"	126	litografo specializzato
V	"	207	disegnatore specializzato
V	Fototelecinematografica	159	operatore fototelecinematografico
V	"	160	missagista montatore
V	"	161	fonico fototelecinematografico
V	"	163	cabinista fototelecinematografico
V	Sanitaria	135	tecnico di radiologia medica
V	"	136	tecnico di radioterapia

Segue: PROSPETTO C

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
V	"	138	tecnico di anestesia, rianimazione, circolazione extracorporea e dialisi
V	"	140	tecnico di centro trasfusionale
V	"	142	odontotecnico
V	"	151	preparatore farmaceutico specializzato
V	"	180	massochinesifisioterapista
V	"	133	infermiere professionale
V		264	operatore tecnico specializzato di laboratorio
V	Telecomunicazioni	209	telescrIventista centralinista operatore radio specializzato
V	"	262	telescriventista centralinista specializzato dei servizi della difesa all'estero
V	Informatica di base	s281	adetto alla registrazione di dati
V	"	s282	operatore di sala macchine
V	"	s283	adetto ai personal computers
VI	Funzioni amm.ve intermedie	3	assistente amministrativo
VI	"	15	ragioniere
VI	"	19	assistente economico finanziario
VI	"	30	assistente statistico
VI	"	34	assistente linguistico
VI	"	236	assistente tributario
VI	"	176	assistente giudiziario
VI	"	260	assistente dei servizi all'estero
VI	"	240	assistente dell'ispettorato di lavoro
VI		171	vigilatrice penitenziaria sovrintendente
VI		245	educatore
VI		294	assistente UNEP
VI		295	operatore UNEP
VI	Lavorazioni metalmeccaniche	41	assistente tecnico motorista
VI	"	196	assistente tecnico per l'industria mineraria
VI	"	48	assistente tecnico per le lavorazioni metalliche
VI	"	197	assistente tecnico per la termotecnica
VI	"	49	assistente tecnico per la lavorazione delle materie plastiche
VI	Lav.zioni elettr.eletron.elettromec.	53	assistente tecnico per l'area elettrica
VI	"	57	assistente tecnico elettromeccanico
VI	"	189	assistente tecnico per l'elettrotecnica
VI	Lav.zioni materiali non metallici	64	assistente tecnico per la lavorazione di materiali non metallici
VI	"	194	assistente tecnico per la chimica industriale
VI	"	195	assistente tecnico per la chimica nucleare
VI	"	188	assistente tecnico
VI	"	73	assistente tecnico edile
VI	Lav.zioni ottiche	84	assistente tecnico ottico
VI		191	assistente tecnico per la fisica industriale
VI	Lav.zioni idrauliche	78	assistente tecnico dei bacini
VI		263	assistente restauratore
VI		192	assistente tecnico per la energia nucleare
VI	Sanitaria	134	capo sala
VI	"	137	tecnico capo radiologia e/o radioterapia

Segue: PROSPETTO C

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
VI	"	139	tecnico capo di anastesia, rianimazione, circolazione extacorporea e dialisi
VI	"	141	tecnico capo di centro trasfusionale
VI	"	143	odontotecnico capo
VI	"	144	assistente sanitario
VI	"	145	segretario tecnico di sanità
VI	"	147	assistente tecnico di laboratorio di analisi
VI	"	202	assistente tecnico di laboratorio di ricerca e di controllo sanitario
VI	"	150	assistente tecnico per le lavorazioni farmaceutiche
VI	Lav.zioni alimentari	94	dietista
VI	"	201	assistente tecnico per le tecnologie alimentari
VI	Informatica di base	s276	programmatore
VI	"	s277	procedurista di organizzazione
VI	"	s278	programmatore di gestione operativa
VI	"	s279	capo unità operativa
VI	"	s280	consolista
VI	Telecomunicazioni	193	assistente tecnico per le telecomunicazioni
VI	"	130	assistente del servizio cifra ed intercettazioni
VI	Lav.zioni elettr.elatron.elettromec.	190	assistente tecnico per l'elettronica industriale
VI	"	60	assistente tecnico per l'elettronica
VI		187	addetto al traffico aereo
VI	Nautica di base	101	ufficiale di macchina
VI	"	103	direttore di macchina
VI	"	106	comandante
VI	"	107	ufficiale di coperta
VI	"	111	padrone marittimo per il traffico di 2a
VI	"	114	delegato di spiaggia
VI	Fototelecinematografica	164	assistente tecnico fototelecinematografico
VI	Lav.zioni a stampa e disegno	198	assistente tecnico per le industrie grafiche
VI	"	199	assistente tecnico della grafica e della pubblicità
VI	"	206	assistente idrogeotopocartografico
VI		127	assistente tecnico proto
VI	Agropecuaria	200	assistente tecnico agrotecnico
VI	"	250	assistente tecnico agrario
VI		289	ufficiale ecologico
VI		177	assistente tecnico subacqueo
VII	Funzioni amm.ve intermedie	2	collaboratore amministrativo
VII	"	14	collaboratore amministrativo contabile
VII	"	18	collaboratore economico finanziario
VII	"	29	collaboratore statistico
VII	"	33	traduttore interprete
VII	"	166	vice ispettore di produzione tecnico-artistica
VII	"	170	collaboratore di istituto penitenziario
VII	"	175	collaboratore di cancelleria

Segue: PROSPETTO C

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
VII	"	235	collaboratore tributario
VII	"	239	collaboratore dell'ispettorato del lavoro
VII	"	255	vice conservatore archivio notarile
VII		293	collaboratore UNEP
VII		303	collaboratore politica impiego settore privato
VII	Funzioni culturali	257	archivista di stato
VII	"	259	redattore
VII	"	266	collaboratore bibliotecario
VII	"	268	collaboratore storico dell'arte
VII	"	270	collaboratore archeologo
VII	Nautica di comando	115	capitano di lungo corso - aspirante CLC
VII	Ingegneria,architettura,cartografia	186	capo addetto al traffico aereo
VII	"	203	capo tecnico
VII	"	205	cartografo
VII	"	212	architetto
VII	"	225	ingegnere
VII	Geologia,biologia,ecologia	249	collaboratore agrario
VII	"	214	biologo
VII	"	288	ecologo
VII	"	223	geologo
VII	Cimica,fisica,matematica	216	chimico
VII	"	221	fisico
VII	Medicina,farmacia,veterinaria	227	medico
VII	"	219	farmacista
VII	"	229	medico veterinario
VII	Funzioni psico-socio-educative	242	assistente sociale coordinatore (modif.)
VII	"	231	psicologo
VII	"	246	educatore coordinatore
VII	Informatica	s273	analista
VII	"	s274	programmatore di sistema
VII	"	275	capo sala macchina
VII	"	299	programmatore esperto
VI		304	assistente ai servizi informativi impiego settore privato
VII	Cimica,fisica,matematica	233	matematico
VII	Funzioni culturali	129	analista cripto/TLC
VIII	Funzioni giuridico - amministrative	1	funzionario amministrativo
VIII	"	13	funzionario amministrativo contabile
VIII	"	17	analista economico finanziario
VIII	"	20	analista di organizzazione
VIII	"	306	analista progetto di ricerca
VIII	"	169	direttore di istituto penitenziario
VIII	"	174	funzionario di cancelleria
VIII	"	21	ispettore per le società fiduciarie e di revisione

Segue: PROSPETTO C

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
VIII	"	234	funzionario tributario
VIII	"	248	funzionario agrario
VIII	"	254	conservatore di archivio notarile
VIII	"	302	funzionario politica impiego settore privato
VIII	"	292	funzionario UNEP
VIII	"	238	funzionario dell'ispettorato del lavoro
VIII		28	funzionario statistico
VIII	Funzioni culturali	256	archivista di stato ricercatore storico scientifico
VIII	"	258	redattore capo
VIII	"	265	bibliotecario
VIII	"	32	revisore interprete traduttore
VIII	Funzioni culturali	165	aiuto regista
VIII	"	167	ispettore di produzione tecnico artistica
VIII	"	267	storico dell'arte
VIII	"	269	archeologo
VIII	"	128	esperto criptoanalista
VIII	Ingegneria,architettura,cartografia	183	ispettore di volo
VIII	"	184	ispettore della circolazione aerea e della assistenza di volo
VIII		185	investigatore di incidenti aerei
VIII	Geologia,biologia,ecologia	287	ecologo direttore
VIII	"	222	geologo direttore
VIII	"	213	biologo direttore
VIII	Cimica,fisica,matematica	215	direttore chimico
VIII	"	220	direttore fisico
VIII	Ingegneria,architettura,cartografia	224	ingegnere direttore
VIII	Medicina,farmacia,veterinaria	218	direttore farmacista
VIII	"	217	esperto di criminologia chimica
VIII	Nautica di comando	116	capitano di lungo corso - padrone marittimo 1a classe
VIII	Ingegneria,architettura,cartografia	211	architetto direttore
VIII	"	204	cartografo direttore
VIII	Medicina,farmacia,veterinaria	226	direttore medico
VIII	"	228	direttore medico veterinario
VIII	Funzioni psico-socio-educative	230	psicologo coordinatore
VIII	"	241	direttore di servizio sociale
VIII	"	247	direttore di area pedagogica
VIII	Informatica	S271	analista di sistema
VIII	"	S272	analista di procedure
VIII	"	000	capo sala macchine esperto
VIII	Cimica,fisica,matematica	232	matematico coordinatore

Segue: PROSPETTO C

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
IX	Funzioni giuridico - amministrative	1/A	direttore amministrativo
IX	"	13/A	direttore amministrativo contabile
IX	"	21/A	ispettore capo per le società fiduciarie e di revisione
IX	"	169/A	direttore coordinatore di istituto penitenziario
IX	"	174/A	direttore di cancelleria
IX	"	234/A	direttore tributario
IX	"	248/A	direttore agrario
IX	"	254/A	conservatore capo archivio notarile
IX	"	301	coordinatore politica impiego del settore privato
IX		305	analista capo di progetto di ricerca
IX		307	specialista di cooperazione internazionale coordinatore
IX		238/A	coordinatore ispettorato del lavoro
IX	Funzioni economico - statistiche	17/A	esperto di commercio finanziario
IX	"	20/A	esperto di organizzazione
IX		28/A	direttore statistico
IX	Geologia,biologia,ecologia	286	ecologo direttore coordinatore
IX	"	213/A	biologo direttore coordinatore
IX	Cimica,fisica,matematica	215/A	chimico direttore coordinatore
IX	Medicina,farmacia,veterinaria	217/A	esperto capo in criminologia chimica
IX	"	218/A	farmacista direttore coordinatore
IX	Cimica,fisica,matematica	220/A	fisico direttore coordinatore
IX	Geologia,biologia,ecologia	222/A	geologo direttore coordinatore
IX	Informatica	296	analista esperto di procedure
IX	"	297	analista esperto di sistemi
IX	"	298	capo sala grandi sistemi
IX	Cimica,fisica,matematica	232/A	matematico direttore
IX	Nautica di comando	116/A	comandante marittimo - padrone marittimo 1a classe
IX	Funzioni culturali	165/A	regista
IX	"	267/A	storico dell'arte direttore
IX	"	167/A	ispettore capo di produzione tecnico-artistica
IX	"	269/A	archeologo direttore
IX	"	128/A	direttore cripto analista
IX	"	256/A	archivista di stato capo ricercatore storico scientifico
IX	"	258/A	redattore capo coordinatore
IX	"	32/A	direttore interprete traduttore
IX	Ingegneria,architettura,cartografia	183/A	ispettore capo di volo
IX	"	184/A	ispettore capo della circolazione aerea e dell'assistenza al volo
IX	"	185/A	investigatore capo di incidenti aerei
IX	Ingegneria,architettura,cartografia	224/A	ingegnere direttore coordinatore
IX	"	204/A	esperto cartografo
IX	"	211/A	architetto direttore e coordinatore

Segue: PROSPETTO *C*

Q	AREE DI PROFILI	PROFILI DEL COMPARTO MINISTERI COMPRESI NELL'AREA	
		COD. PROFILO	DENOMINAZIONE PROFILO
IX	Medicina,farmacia,veterinaria	226/A	direttore medico coordinatore
IX	"	228/A	medico veterinario direttore coordinatore
IX	Funzioni psico-socio-educative	230/A	psicologo direttore
IX	"	241/A	direttore coordinatore di servizio sociale
IX	"	247/A	direttore di area pedagogica

PROSPETTO C1

elenco delle aree omogenee di profili professionali per il comparto Parastato

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO PARASTATO
I	Lavorazioni di base	Addetto pulizie
II	Lavorazioni di base	Inserviente addetto alle attrezzature
III	Lavorazioni di base	Ausiliario socio sanitario
III	" " "	Ausiliario lavorazioni
III	Servizi amm.vi ausiliari	Ausiliario amministrativo
III	" " "	Bidello
III	Automezzi	Conducente
IV	Servizi amm.vi di base	Archivista
IV	" " " "	Addetto macchine ausiliarie
IV	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.qualif.(secondo qualif.mestiere)
IV	Lav.ni Idrauliche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettriche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
IV	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
IV	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
IV	Agropecuaria	" " " " "
IV	Automezzi	Autista meccanico
IV	"	Autista mezzi speciali
IV	Nautica di base	Oper.qualif.(secondo qualif.mestiere)
IV	Lavorazioni ottiche	Oper.qualif.(secondo qualif.mestiere)
IV	Lavorazioni a stampa disegno e fototele ci-nematografia	Oper.qualif.(secondo qualif.mestiere)
IV	Lav.ni alimentari	" " " " "
IV	Sanitaria	Operatore sanitario
V	Servizi amm.vi di base	Operatore amministrativo
V	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec.(secondo qualif.di mestiere)
V	Automezzi	" " " " " "
V	Lav.ni Idrauliche	" " " " " "
V	Lav.ni Elettriche	" " " " " "
V	Lav.ni Elettroniche	" " " " " "
V	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " " "
V	Lav.mater.non metallici	" " " " " "
V	Agropecuaria	Operatore vigilanza - guardia parco
V	Lav.ni alimentari	Oper.spec.(secondo qualif.mestiere)
V	Nautica di base	" " " " "

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO PARASTATO
V	Lavorazioni ottiche	Oper.spec.(secondo qualif.mestiere)
V	Lav.ni a stampa, Disegno e fototelecinematica	" " " " "
V	Sanitaria	Operatore sanitario specializzato es.
V	Telecomunicazioni	Oper.spec.(secondo qualif.mestiere)
V	Informatica di base	" " " " "
VI	Funzioni amm.ve interm.	assistente amministrativo
VI	" " "	assistente socio-assistenziale
VI	Lav.ni Metalmeccaniche	Ass.Tecn. (secondo qualif.di mestiere)
VI	Lav.ni Elettriche	" " " " " "
VI	Lav.ni Elettroniche	" " " " " "
VI	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " " "
VI	Lavorazioni ottiche	" " " " " "
VI	Lav.Mater.non metallici	" " " " " "
VI	Lav.ni Idrauliche	" " " " " "
VI	Sanitaria	Assistente sanitario
VI	Lav.ni alimentari	Ass.Tecn.(secondo qualif.mestiere)
VI	Fototelecinematografica	" " " " "
VI	Telecomunicazioni	" " " " "
VI	Informatica di base	Consollista
VI	Nautica di base	Ass.Tecn. (secondo qualif.mestiere)
VI	Lav.ni stampa e disegno	" " " " "
VI	Agropecuaria	" " " " "
VII	Funzioni amm.ve interm.	Collaboratore amministrativo
VII	Funzioni culturali	Coll.amm.vo(secondo qualif.profess.le)
VII	Ingegneria Architettura Cartografia	Collaboratore tecnico e collaboratore professionale (secondo qualifica professionale)
VII	Geologia Biologia Ecologia	" " " " " " " "
VII	Chimica Fisica Matematica	" " " " " " " "
VII	Medicina Farmacia Veterinaria	Collaboratore sanitario - Perito ematologico e di immunologia
VII	Funzioni psico-socio educative	Collaboratore socio-assistenziale

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO PARASTATO
VII	Informatica	Collaboratore informatico
VII	Nautica di comando	===
VIII	Funzioni giurid.amm.ve	Funzionario amministrativo
VIII	Funzioni culturali	
VIII	Ingegneria Architettura Cartografia	Perito aeronautico ad esaurimento Funzionario tecnico (secondo qualifica professionale)
VIII	Geologia Biologia Ecologia	Funz.Tecn.(secondo qualif.profess.le)
VIII	Chimica Fisica Matematica	" " " " "
VIII	Medicina Farmacia Veterinaria	" " " " "
VIII	Funzioni psico-socio educative	Funzionario socio-educativo
VIII	Informatica	Funzionario di informatica
VIII	Nautica di Comando	
IX	Funzioni giurid.amm.ve	Funzionario capo - Esperto di amm.ne
IX	Funzioni culturali	Funz.capo (secondo qualif.profession)
IX	Ingegneria Architettura Cartografia	" " " " "
IX	Geologia Biologia Ecologia	" " " " "
IX	Chimica Fisica Matematica	" " " " "
IX	Medicina Farmacia Veterinaria	" " " " "
IX	Funzioni psico-socio educative	" " " " "
IX	Informatica	Esperto di informatica
IX	Nautica di Comando	===

PROSPETTO C2

elenco delle aree omogenee di profili professionali per il comparto Aziende

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO AZIENDE
I	Lavorazioni di base	
II	Lavorazioni di base	Usciere, operaio
III	Lavorazioni di base	Oper. qualificato (qualifiche varie)
III	Servizi amm.vi ausiliari	Usciere capo
IV	Servizi amm.vi di base	Coadiutore, dattilografo, oper.eserc.
IV	" " " "	Agente verificatore (Monopoli)
IV	Telecomunicazioni	Operatore telecomunicazioni
IV	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec. (secondo qualif.mestiere)
IV	" "	Agente qualificato Monopoli (secondo qualifica di mestiere)
IV	Lav.ni Idrauliche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettriche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
IV	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
IV	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
IV	Agropecuaria	" " " " "
IV	Automezzi	" " " " "
IV	Nautica di base	" " " " "
IV	Lavorazioni ottiche	" " " " "
IV	Lavorazioni a stampa disegno e fototele cinematografia	" " " " "
IV	Lav.ni alimentari	" " " " "
IV	Sanitaria	" " " " "
V	Servizi amm.vi di base	Operatore specializzato di esercizio
V	" " " "	Operatore professionale (Monopoli)
V	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec.(Monopoli)
V	" "	(secondo qualifica di mestiere)
V	Automezzi	" " " "
V	Lav.ni Idrauliche	Oper.spec.(secondo qualif. mestiere)
V	Lav.ni Elettriche	" " " " "
V	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
V	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
V	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
V	Agropecuaria	" " " " "
V	Lav.ni alimentari	" " " " "
V	Nautica di base	===

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO AZIENDE
V	Lavorazioni ottiche	Oper.spec.(secondo qualif. mestiere)
V	Lav.ni a stampa, Disegno e fototelecinematica	" " " " "
V	Sanitaria	" " " " "
V	Telecomunicazioni	" " " " "
V	Informatica di base	" " " " "
VI	Funzioni amm.ve interm.	Monopoli: Collab. - Collab.interprete
VI	" " "	ex A.S.S.T.: Revisore
VI	" " "	ex. P.T.: Dirigente esercizio
VI	Lav.ni Metalmeccaniche	Monopoli: Agente capo coordinatore (secondo qualifica di mestiere)
VI	Lav.ni Elettriche	" " " " "
VI	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
VI	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
VI	Lavorazioni ottiche	" " " " "
VI	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
VI	Lav.ni Idrauliche	" " " " "
VI	Sanitaria	" " " " "
VI	Lav.ni alimentari	" " " " "
VI	Fototelecinematografica	" " " " "
VI	Telecomunicazioni	" " " " "
VI	Lav.ni stampa e disegno	" " " " "
VI	Agropecuaria	" " " " "
VI	Nautica di base	
VI	Informatica di base	Collaboratore informatico
VII	Funzioni amm.ve interm.	Monopoli: Cons.amm.vo vice dirigente
VII	" " "	" Collab. capo interprete tradutt.
VII	Funzioni culturali	Cons.amm.vo - vice dirigente (secondo qualifiche professionali)
VII	Ingegneria Architettura Cartografia	Consigliere tecnico (secondo qualifica professionale) Monopoli: Vice dirigente tecnico
VII	Geologia Biologia Ecologia	" " " " " "
VII	Chimica Fisica Matematica	" " " " " "
VII	Medicina Farmacia Veterinaria	" " " " " "

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO AZIENDE
VII	Funzioni psico-socio educative	Consigliere tecnico
VII	Informatica	" "
VII	Nautica di comando	
VIII	Funzioni giurid.amm.ve	Monopoli: Vice dirig.collab.amm.vo
VIII	" " "	ex A.S.S.T.:Consigliere amm.vo
VIII	" " "	PP.TT.: Dirigente Superiore esercizio
VIII	Funzioni culturali	Ricercatore
VIII	Ingegneria Architettura Cartografia	Monopoli: Vice Dirigente collaboratore tecnico (secondo qualifica professionale) Consigliere tecnico e Telecomunicazioni (secondo qualifica professionali)
VIII	Geologia Biologia Ecologia	" " " "
VIII	Chimica Fisica Matematica	" " " "
VIII	Medicina Farmacia Veterinaria	" " " "
VIII	Funzioni psico-socio educative	" " " "
VIII	Informatica	Analista di sistema PP.TT.: Programmatore capo
VIII	Nautica di Comando	
IX	Funzioni giurid.amm.ve	
IX	Funzioni culturali	
IX	Ingegneria Architettura Cartografia	
IX	Geologia Biologia Ecologia	
IX	Chimica Fisica Matematica	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO AZIENDE
IX	Medicina Farmacia Veterinaria	
IX	Funzioni psico-socio educative	
IX	Informatica	
IX	Nautica di Comando	

PROSPETTO C3
elenco delle aree omogenee di profili professionali
per il comparto Enti Locali

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI
I	Lavorazioni di base	Addetto pulizie
II	Lavorazioni di base	Commesso, Portiere, Usciere, Custode
III	Lavorazioni di base	Operaio N.U., operaio qualificato, affissatore, interratore, necroforo, operatore socio assistenziale, Centalinista
III	Servizi amm.vi ausiliari	Addetto biblioteca, Bidello
III	Automezzi	Autista
IV	Servizi amm.vi di base	Applicato, Messo notificatore Perforatore C.M. e CE
IV	Telecomunicazioni	
IV	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec. (secondo qualif.mestiere)
IV	Lav.ni Idrauliche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettriche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
IV	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
IV	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
IV	Agropecuaria	" " " " "
IV	Automezzi	" " " " "
IV	Nautica di base	" " " " "
IV	Lavorazioni ottiche	" " " " "
IV	Lavorazioni a stampa disegno e fototele cinematografia	" " " " "
IV	Lav.ni alimentari	" " " " "
IV	Sanitaria	Infermiere generico, Puericultrice Addetto assistenza domiciliare
V	Servizi amm.vi di base	Vigile urbano
V	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec.con responsabilità indirizzo
V	" "	(secondo qualifica di mestiere)
V	Automezzi	" " " " " " " "
V	Lav.ni Idrauliche	" " " " " " " "
V	Lav.ni Elettriche	" " " " " " " "
V	Lav.ni Elettroniche	" " " " " " " "
V	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " " " " "
V	Lav.Mater.non metallici	Agente tecn.(secondo qualif.mestiere)

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI
V	Agropecuaria	Vigile ittico, venatorio, faunistico silvopastorale
V	Lav.ni alimentari	Capo cuoco
V	Nautica di base	
V	Lavorazioni ottiche	Oper.spec.con responsabilità indirizzo (secondo qualifica di mestiere)
V	Lav.ni a stampa, Disegno e fototelecinematica	" " " " " " " " "
V	Sanitaria	" " " " " " " " "
V	Telecomunicazioni	" " " " " " " " "
V	Informatica di base	" " " " " " " " "
VI	Funzioni amm.ve interm.	Impiegato amm.vo concetto, Ragioniere Maestro scuola materna, Assistente sociale, Assistente visitatrice, Educatore asilo nido, Stenografo resocontista, Educatore professionale
VI	Lav.ni Metalmeccaniche	
VI	Lav.ni Elettriche	
VI	Lav.ni Elettroniche	
VI	Lav.ni El.Meccaniche	
VI	Lavorazioni ottiche	
VI	Lav.Mater.non metallici	
VI	Lav.ni Idrauliche	
VI	Sanitaria	Terapista, Educatore handicappati
VI	Lav.ni alimentari	
VI	Fototelecinematografica	
VI	Telecomunicazioni	
VI	Informatica di base	Programmatore CM e CE
VI	Nautica di base	
VI	Lav.ni stampa e disegno	
VI	Agropecuaria	
VII	Funzioni amm.ve interm.	Laureati amm.vi responsabili unità operativa, Ragioniere economo
VII	Funzioni culturali	Bibliotecario laureato
VII	Ingegneria Architettura Cartografia	Laureati tecnici (secondo qualifiche professionali)
VII	Geologia Biologia Ecologia	" " " " " " "

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO ENTI LOCALI
VII	Chimica Fisica Matematica	Laureati tecnici (secondo qualifiche professionali)
VII	Medicina Farmacia Veterinaria	Terapista coordinatore Laureati tecnici (secondo qualifiche professionali
VII	Funzioni psico-socio educative	Assistente sociale coordinatore, Docente laureato, Educatore laureato
VII	Informatica	Analista programmatore CM e CE
VII	Nautica di comando	
VIII	Funzioni giurid.amm.ve	Apicali enti tipo 3,Procuratore Legale
VIII	Funzioni culturali	
VIII	Ingegneria Architettura Cartografia	Ingegnere Architetto
VIII	Geologia Biologia Ecologia	Laureati tecnici (secondo qualifiche professionali)
VIII	Chimica Fisica Matematica	" " " " "
VIII	Medicina Farmacia Veterinaria	Medico Farmacista
VIII	Funzioni psico-socio educative	
VIII	Informatica	Analista di sistema
VIII	Nautica di Comando	
IX	Funzioni giurid.amm.ve	
IX	Funzioni culturali	
IX	Ingegneria Architettura Cartografia	
IX	Geologia Biologia Ecologia	
IX	Chimica Fisica Matematica	

PROSPETTO C4
elenco delle aree omogenee di profili professionali
per il comparto Sanità

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO SANITA'
I	Lavorazioni di base	Addetto pulizie
II	Lavorazioni di base	Commesso, Agente tecnico Ausiliario socio sanitario
III	Lavorazioni di base	Ausiliario socio sanitario special.
III	Servizi amm.vi ausiliari	
III	Automezzi	
IV	Servizi amm.vi di base	Coad.amm.vo, Perforatore (op.re tecn.) Operatore CE (op.re tecnico)
IV	Telecomunicazioni	Centralinista (operatore tecnico)
IV	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec. (secondo qualif.mestiere)
IV	Lav.ni Idrauliche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettriche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
IV	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
IV	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
IV	Agropecuaria	" " " " "
IV	Automezzi	" " " " "
IV	Nautica di base	" " " " "
IV	Lavorazioni ottiche	" " " " "
IV	Lavorazioni a stampa disegno e fototele cinematografia	" " " " "
IV	Lav.ni alimentari	" " " " "
IV	Sanitaria	Infermiera generico, Puericultrice massaggiatore
V	Servizi amm.vi di base	
V	Lav.ni Metalmeccaniche	
V	Automezzi	
V	Lav.ni Idrauliche	
V	Lav.ni Elettriche	
V	Lav.ni Elettroniche	
V	Lav.ni El.Meccaniche	
V	Lav.Mater.non metallici	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO SANITA'
V	Agropecuaria	
V	Lav.ni alimentari	
V	Nautica di base	
V	Lavorazioni ottiche	
V	Lav.ni a stampa, Disegno e fototelecinematica	
V	Sanitaria	Operatore tecnico, Coordinatore
V	Telecomunicazioni	
V	Informatica di base	
VI	Funzioni amm.ve interm.	Assistente amministrativo Assistente sociale, Collaboratore
VI	Lav.ni Metalmeccaniche	Ass.Tecn. (secondo qualif.di mestiere)
VI	Lav.ni Elettriche	" " " " " "
VI	Lav.ni Elettroniche	" " " " " "
VI	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " " "
VI	Lavorazioni ottiche	" " " " " "
VI	Lav.Mater.non metallici	" " " " " "
VI	Lav.ni Idrauliche	" " " " " "
VI	Lav.ni alimentari	" " " " " "
VI	Fototelecinematografica	" " " " " "
VI	Telecomunicazioni	" " " " " "
VI	Nautica di base	" " " " " "
VI	Lav.ni stampa e disegno	" " " " " "
VI	Agropecuaria	" " " " " "
VI	Sanitaria	Operatore professionale Collaboratore (infermiere prof.le, vigilatrice infanzia, dietista, podologo, ostetrica, tecnico RX, odontotecnico, ottico,ecc)
VI	Informatica di base	Programmatore CE (Assistente tecnico
VII	Funzioni amm.ve interm.	Collaboratore amministrativo
VII	Funzioni culturali	Coll.amm.vo(secondo qualif.profession)
VII	Ingegneria Architettura Cartografia	
VII	Geologia Biologia Ecologia	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO SANITA'
VII	Chimica Fisica Matematica	
VII	Medicina Farmacia Veterinaria	Operatore professionale 1^ ctg coordinatore
VII	Funzioni psico-socio educative	Assistente sociale coordinatore, Assistente religioso
VII	Informatica	
VII	Nautica di comando	
VIII	Funzioni giurid.amm.ve	Collaboratore amm.vo coordinatore
VIII	Funzioni culturali	
VIII	Ingegneria Architettura Cartografia	
VIII	Geologia Biologia Ecologia	
VIII	Chimica Fisica Matematica	
VIII	Medicina Farmacia Veterinaria	Operatore professionale dirigente (secondo qualifica professionale)
VIII	Funzioni psico-socio educative	
VIII	Informatica	
VIII	Nautica di Comando	
IX	Funzioni giurid.amm.ve	Vice direttore amministrativo Statistico collaboratore Procuratore legale
IX	Funzioni culturali	
IX	Ingegneria Architettura Cartografia	Ingegnere Architetto
IX	Geologia Biologia Ecologia	Geologo Biologo collaboratore
IX	Chimica Fisica Matematica	Chimico collaboratore Fisico

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO SANITA'
IX	Medicina	Assistente medico, Odontoiatra
	Farmacia	Farmacista collaboratore
	Veterinaria	Veterinario
IX	Funzioni psico-socio	Psicologo collaboratore
	educative	Sociologo collaboratore
IX	Informatica	Analista collaboratore
IX	Nautica di Comando	

PROSPETTO C5
elenco delle aree omogenee di profili professionali
per il comparto Ricerca

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO RICERCA
I	Lavorazioni di base	Addetto pulizie
II	Lavorazioni di base	Inserviente, Addetto alle attrezzature
III	Lavorazioni di base	Ausiliario lavorazioni
III	Servizi amm.vi ausiliari	Ausiliario amministrativo
III	Automezzi	Consucente
IV	Servizi amm.vi di base	Archivista Addetto macchine ausiliarie
IV	Telecomunicazioni	Oper.qualif. (secondo qualif.mestiere)
IV	Lav.ni Metalmeccaniche	
IV	Lav.ni Idrauliche	Oper.qualif.(secondo qualif. mestiere)
IV	Lav.ni Elettriche	" " " " "
IV	Lav.ni Elettroniche	" " " " "
IV	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " "
IV	Lav.Mater.non metallici	" " " " "
IV	Agropecuaria	" " " " "
IV	Automezzi	Operatore meccanico mezzi speciali
IV	Nautica di base	Oper.qualif.(secondo qualif. mestiere)
IV	Lavorazioni ottiche	" " " " "
IV	Lavorazioni a stampa disegno e fototele cinematografia	" " " " "
IV	Lav.ni alimentari	
IV	Sanitaria	
V	Servizi amm.vi di base	Operatore amministrativo
V	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.spec.(secondo qualif.di mestiere)
V	Automezzi	" " " " " "
V	Lav.ni Idrauliche	" " " " " "
V	Lav.ni Elettriche	" " " " " "
V	Lav.ni Elettroniche	" " " " " "
V	Lav.ni El.Meccaniche	" " " " " "
V	Lav.mater.non metallici	" " " " " "

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO RICERCA
V	Agropecuaria	Operatore vigilanza, Guardia fuoco
V	Lav.ni alimentari	Oper.spec.(secondo qualif.di mestiere)
V	Nautica di base	
V	Lavorazioni ottiche	" " " " " "
V	Lav.ni a stampa, Disegno e fototelecinematica	" " " " " "
V	Sanitaria	
V	Telecomunicazioni	" " " " " "
V	Informatica di base	" " " " " "
VI	Funzioni amm.ve interm.	Assistente amministrativo Assistente socio assistenziale
VI	Lav.ni Metalmeccaniche	
VI	Lav.ni Elettriche	
VI	Lav.ni Elettroniche	
VI	Lav.ni El.Meccaniche	
VI	Lavorazioni ottiche	
VI	Lav.Mater.non metallici	
VI	Lav.ni Idrauliche	
VI	Sanitaria	
VI	Lav.ni alimentari	
VI	Fototelecinematografica	
VI	Telecomunicazioni	
VI	Informatica di base	
VI	Nautica di base	
VI	Lav.ni stampa e disegno	
VI	Agropecuaria	
VII	Funzioni amm.ve interm.	Collaboratore amministrativo
VII	Funzioni culturali	
VII	Ingegneria Architettura Cartografia	Collaboratore tecnico e collaboratore professionale (secondo qualifiche professionali)
VII	Geologia Biologia Ecologia	" " " " " " " "
VII	Chimica Fisica Matematica	" " " " " " " "

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO RICERCA
VII	Medicina Farmacia Veterinaria	Collaboratore sanitario Perito ematologia e immunomatologia
VII	Funzioni psico-socio educative	Collaboratore socio-assistenziale
VII	Informatica	Collaboratore informativo
VII	Nautica di comando	
VIII	Funzioni giurid.amm.ve	Funzionario amministrativo
VIII	Funzioni culturali	
VIII	Ingegneria Architettura Cartografia	Funzionario tecnico e specialista tecnico Enti di ricerca (secondo qualifiche professionali)
VIII	Geologia Biologia Ecologia	" " " " " " "
VIII	Chimica Fisica Matematica	" " " " " " "
VIII	Medicina Farmacia Veterinaria	" " " " " " ".
VIII	Funzioni psico-socio educative	Funzionario socio-educativo
VIII	Informatica	Funzionario di informatica
VIII	Nautica di Comando	
IX	Funzioni giurid.amm.ve	Funzionario capo Esperto di amministrazione
IX	Funzioni culturali	
IX	Ingegneria Architettura Cartografia	
IX	Geologia Biologia Ecologia	
IX	Chimica Fisica Matematica	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO RICERCA
IX	Medicina Farmacia Veterinaria	
IX	Funzioni psico-socio educative	
IX	Informatica	Esperto di informatica
IX	Nautica di Comando	

PROSPETTO C6
elenco delle aree omogenee di profili professionali
per il comparto Università

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO UNIVERSITA'
I	Lavorazioni di base	
II	Lavorazioni di base	Usciere
III	Lavorazioni di base	Muratore
III	Servizi amm.vi ausiliari	Bidello, custode, Portiere
III	Automezzi	Conducente
IV	Servizi amm.vi ausiliari	Agente servizi ausiliari
IV	Servizi amm.vi di base	Agente servizi ausiliari
IV	Telecomunicazioni	Agente tecnico e agente uffici tecnici (secondo qualifiche di mestiere)
IV	Lav.ni Metalmeccaniche	
IV	Lav.ni Idrauliche	
IV	Lav.ni Elettriche	
IV	Lav.ni Elettroniche	
IV	Lav.ni El.Meccaniche	
IV	Lav.Mater.non metallici	
IV	Agropecuaria	
IV	Automezzi	
IV	Nautica di base	
IV	Lavorazioni ottiche	
IV	Lavorazioni a stampa disegno e fototele ci-nematrofrafia	
IV	Lav.ni alimentari	Agente ristorazione
IV	Sanitaria	Agente socio-sanitario
V	Aervizi amm.vi di base	Operatore amministrativo Magazziniere
V	Lav.ni Metalmeccaniche	Oper.tecn.(secondo qualif.di mestiere)
V	Automezzi	
V	Lav.ni Idrauliche	
V	Lav.ni Elettriche	
V	Lav.ni Elettroniche	
V	Lav.ni El.Meccaniche	
V	Lav.Mater.non metallici	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO UNIVERSITA'
V	Agropecuaria	
V	Lav.ni alimentari	Operatore ristorazione
V	Nautica di base	
V	Lavorazioni ottiche	
V	Lav.ni a stampa, Disegno e fototelecinematica	Operatore fotografico
V	Sanitaria	Operatore socio-sanitario
V	Telecomunicazioni	Operatore centralinista
V	Informatica di base	Operatore elaborazione dati
VI	Funzioni amm.ve interm.	Assistente amministrativo - contabile Assistente bibliotecario
VI	Lav.ni Metalmeccaniche	Ass.tecn.(secondo qualif.di mestiere)
VI	Lav.ni Elettriche	
VI	Lav.ni Elettroniche	
VI	Lav.ni El.Meccaniche	
VI	Lavorazioni ottiche	
VI	Lav.Mater.non metallici	
VI	Lav.ni Idrauliche	
VI	Sanitaria	Assistente socio-sanitario
VI	Lav.ni alimentari	Capo cuoco, Capo macellaio
VI	Fototelecinematografica	Assistente fotografico
VI	Telecomunicazioni	
VI	Informatica di base	Assistente elaborazione dati
VI	Nautica di base	
VI	Lav.ni stampa e disegno	
VI	Agropecuaria	
VII	Funzioni amm.ve interm.	Collaboratore amministrativo Collaboratore contabile Capo centro stampa Collaboratore, direttore di mensa
VII	Funzioni culturali	Collaboratore biblioteca
VII	Ingegneria Architettura Cartografia	Collaboratore tecnico Collaboratore Uffici tecnici (secondo qualifiche professionali)
VII	Geologia Biologia Ecologia	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO UNIVERSITA'
VII	Chimica Fisica Matematica	
VII	Medicina Farmacia Veterinaria	
VII	Funzioni psico-socio educative	
VII	Informatica	Collaboratore elaborazione dati
VII	Nautica di comando	
VIII	Funzioni giurid.amm.ve	Funzionario amministrativo Funzionario contabile
VIII	Funzioni culturali	Funzionario di biblioteca
VIII	Ingegneria Architettura Cartografia	Funzionario tecnico o di ufficio tecnico (secondo qualifiche professionali)
VIII	Geologia Biologia Ecologia	
VIII	Chimica Fisica Matematica	
VIII	Medicina Farmacia Veterinaria	
VIII	Funzioni psico-socio educative	
VIII	Informatica	Funzionario elaborazione dati
VIII	Nautica di Comando	
IX	Funzioni giurid.amm.ve	
IX	Funzioni culturali	
IX	Ingegneria Architettura Cartografia	
IX	Geologia Biologia Ecologia	
IX	Chimica Fisica Matematica	

	AREE DI PROFILI	PROFILI COMPARTO UNIVERSITA'
IX	Medicina Farmacia Veterinaria	
IX	Funzioni psico-socio educative	
IX	Informatica	
IX	Nautica di Comando	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge codificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 recante delega al Governo per la realizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale:

«Art. 2 *(Pubblico impiego)*. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione; a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impegno dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93 (9), siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedre strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organizzazione alla sostituzione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilascaita; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intente effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; al procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i provvedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni compliessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professinale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, ai dirigenti generali ed equiparati, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professinali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzativi;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo, in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interessere dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h*) la contrattazione sia nazionale e decentrata;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amminstrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre, prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino, in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti

pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amminstrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psico-attitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione,anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissione in ruolo nel senso di rendere disponibili per nle immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di modalità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprime, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della sculla per garantirne l'impiego, che attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annauli. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilnendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reglutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un piú razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 giugno 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optno per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinare l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarnee lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubblichi amminstrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiscenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei messi necessari, prevedendo

altresì la definizione dei relativi *standard* qualitativi e dei controlli di efficenza e di efficacia; procedere alla revisione delle relqative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione, degli investimenti in materia di autorizzazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazionee e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Govdrno trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimopno entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativbi, fino al 31 dicembre 1993».

— Si riporta il testo dell'art. 35 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993 n. 546:

«Art. 35 *(Procedimento per l'attuazione della mobilità). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalità di cui all'art. 10, nonché, per qanto riguarda la mobilità fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:*

a) i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione della mobilità volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilità e la formazione delle graduatorie, che, per la mobilità d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'art. 33;

c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilità ed i nuovi accessi;

d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalità di cui all'art. 10.

2. In ogni caso dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;

b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorità al personale in esubero;

c) traferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;

d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'epletamento delle procedure di cui al presente comma.

3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 20, comma 10, presentano carattere di specialità sulla base di specifiche disposizion di legge. In particolare saranno disciplinati tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, i criteri e le modalità per la mobilità del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanità. Nell'ambito dei relativi contratti collettivi nazionali si terrà conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresì conto delle particolari caratteristihe del personale dell'università e degl enti pubblici di ricerca.

4. Per l'attuazionee della mobilità esterna alle singole amministrazioni,i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilità.

5. Per quanto espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilità.

6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilità volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1989, n. 428, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473. Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilità è disciplinato dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dal relativo regolamento attuativo.

7. Al personale del comparto scuola si applica l'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e a quello degli ent locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

8. La mobilità dei pubblici dipendenti può essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilità volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilità tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati».

— Il testo della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il D.P.C.M. 27 maggio 1994 reca «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali on.le prof. Giuliano Urbani».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 52, della legge n. 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica: «52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizion di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Si riportano i testi dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 4 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*, comma 2. — Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

«Art. 2 *(Fonti)*, comma 4. — In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, della già citata legge n. 537/1993: «8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei post resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

— Si riporta il testo dell'art. 45, comma 7, del già citato D.Lgs. n. 29/1993: «7. I contratti collettivi nazionali di comparto sono stipulati dall'agenzia di cui all'art. 50 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto».

Nota all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 45, comma 7, del già citato D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 35/1993, recante riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:

«7. Per l'anno scolastico 1993-1994 e per gli anni successivi, specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento dell'attuale ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.

8. Con gli accordi di cui al comma 7 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 16-*bis* del D.L. n. 8/1993, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica:

«Art. 16-*bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni statuenti vincoli sul controllo centrale delle piante organiche e sulle assunzioni di personale, ad eccezione di quelli direttamente connessi alla mobilità volontaria e d'ufficio, non si applicano agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie rilevate ai sensi dell'art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Al fine di consentire l'eventuale assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° gennaio 1994 gli enti locali di cui al comma 1 danno comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 18, della legge n. 37/1993, già citata: «18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità».

Nota all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 33 del già citato D.Lgs. n. 29/1993:

«Art. 33 *(Competenze dei comitati provinciali e dei comitati metropolitani)*. — 1. I comitati provinciali di cui all'art. 17 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, informano la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'esito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo art. 17, comma 4, e formulano proposte per la razionale redistribuzioni del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici con indicazione dei trasferimenti di personale eventualmente necessari, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso le amministrazioni interessate.

2. I comitati metropolitani istituiti sul territorio nazionale predispongono progetti per una razionale redistribuzione del personale degli organi decentrati delle amministrazioni dello Stato, anche ad orientamento autonomo, e degli Enti pubblici nei rispettivi ambiti provinciali con indicazione dei relativi trasferimenti di personale, trasmettendoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano locale presso amministrazioni interessate.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono adottati i provvedimenti di trasferimento del personale di cui ai commi 1 e 2.

4. Alle sedute dei comitati provinciali e metropolitani sono invitati a partecipare rappresentanti delle regioni e degli enti locali interessati».

Nota all'art. 20:

— Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della già citata legge n. 537/1993, vedi in nota all'art. 1.

Nota all'art. 21:

— Per il riferimento all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 3, comma 52, della già citata legge n. 537/1993, vedi in nota all'art. 1.

Nota all'art. 22:

— Per il riferimento all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993, vedi in nota alle premesse.

94G0751

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6652497) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue: **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT.LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G.C.
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189